

REGOLAMENTO GENERALE PER IL SOSTEGNO ALLA COMPETITIVITA' DELLE IMPRESE E DEI TERRITORI, IN CONFORMITA' DELL'ART. 12 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241 E DELLA L. 580/1993.

#### Art. 1 Criteri generali

La Camera di Commercio di Ravenna, a norma dell'art. 2 della legge n. 580 del 29 dicembre 1993, così come modificato dall'art. 2 del Decreto Legislativo n. 219 del 25 novembre 2016, svolge funzioni di sostegno alla competitività delle imprese e dei territori, alla valorizzazione del patrimonio culturale nonché allo sviluppo e promozione del turismo, in collaborazione con gli enti e organismi competenti.

A tal fine l'Ente camerale prevede nella propria programmazione economica il sostegno ad interventi per lo sviluppo economico locale, che può articolarsi nell'attuazione diretta di iniziative ovvero nel cofinanziamento o compartecipazione ad iniziative svolte a cura di altri soggetti.

Le iniziative organizzate e/o sostenute dalla Camera sono rivolte alle imprese che abbiano sede legale o unità locale operativa nella provincia di Ravenna, come risultante nel Registro Imprese e nel Repertorio Economico Amministrativo tenuto dalla Camera. Per i progetti promozionali proposti dai soggetti di cui all'art. 3 comma 2 si terrà conto dei benefici per il sistema economico locale, prescindendo dalla sede legale del soggetto proponente/attuatore dell'iniziativa. Nei singoli regimi di aiuto l'ammissibilità può essere circoscritta alle sole imprese con sede legale o unità locale nell'area della provincia di Ravenna.

Nel caso di progetti esterni sostenuti finanziariamente dalla Camera, ove il progetto preveda la partecipazione di imprese di altre province, il sostegno dell'Ente può riguardare solo costi riferiti alla partecipazione delle imprese con sede legale o unità locale in provincia di Ravenna.

La Giunta, con delibera motivata, può prevedere casi specifici in cui si deroga al principio di cui al presente paragrafo.

L'ente camerale indirizza i propri interventi di cofinanziamento a favore di iniziative promozionali organizzate da terzi tenendo conto dei seguenti criteri generali:

- 1. dare la priorità a progetti di sostegno alla competitività delle imprese e del territorio basati su parametri di valutazione atti a dimostrare il rilevante impatto qualitativo e quantitativo delle iniziative sul tessuto economico locale;
- 2. preferire iniziative che siano progettate e realizzate dal soggetto richiedente/attuatore in sinergia con altri attori (enti, università, soggetti di rilievo nazionale ed internazionale ecc.) che siano in grado di conferire valore aggiunto alla realizzazione delle azioni previste;
- 3. privilegiare iniziative che siano coerenti con altri eventi di rilievo già programmati sul territorio o con gli obiettivi strategici individuati nella relazione previsionale e programmatica dell'ente;
- 4. sostenere progetti che contribuiscano ad affermare una forte valenza identitaria del territorio.

## Art. 2 Rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di stato

L'assegnazione di benefici e vantaggi economici a soggetti pubblici e privati è disposta in conformità alla normativa comunitaria in tema di aiuti alle imprese.

In base alla Raccomandazione della Commissione Europea del 6/05/2003 n. 2003/361/CE "si considera impresa ogni entità, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un'attività



economica. In particolare sono considerate tali le entità che esercitano un'attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitino un'attività economica." La Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha stabilito che tutte le entità controllate (giuridicamente e di fatto) dalla stessa entità debbano essere considerate un'impresa unica, pertanto un gruppo d'imprese collegate deve essere considerato come un'impresa unica per l'applicazione della norma "de minimis".

In particolare si applicano i seguenti principi:

- a) per tutti i settori e le spese ammissibili agli aiuti "de minimis" di cui al Reg. UE N. 1407/2013 e agli aiuti "de minimis" per il settore agricolo di cui al Reg. UE N. 1408/2013 le agevolazioni saranno concesse nel rispetto dei principi e dei limiti di tale regolamento, come meglio precisato al successivo art. 12, mediante regimi di aiuto approvati dal Consiglio camerale o singole deliberazioni di Giunta;
- b) per i settori della produzione primaria in agricoltura, della pesca e dell'acquacoltura per gli ulteriori casi che non possono rientrare nei limiti previsti dal Reg. UE N. 1407/2013 e dal Reg. UE N. 1408/2013, le agevolazioni dovranno far riferimento ad altri regimi di aiuto regolarmente comunicati alla Commissione Europea o notificati ed approvati da quest'ultima.
  - In assenza di una copertura normativa preesistente le regolamentazioni che si intende adottare dovranno essere preventivamente notificate alla Comunità Europea e da questa autorizzate prima di dar corso alla loro attuazione oppure occorrerà attenersi alle disposizioni dei regolamenti di esenzione per categoria previsti dalla Commissione Europea, che prevedono il solo obbligo di comunicazione a quest'ultima prima dell'attivazione dell'aiuto.

Per la definizione del regime applicabile si terrà conto dei beneficiari finali delle iniziative organizzate e/o sostenute dalla Camera e pertanto:

- ove l'iniziativa si rivolga ad una generalità ampia di imprese e in capo a queste non possa essere ricondotto un vantaggio economicamente apprezzabile, l'iniziativa si considera a carattere diffuso e il contributo camerale non avrà rilevanza ai fini della normativa comunitaria in materia di aiuti di stato;
- ove dell'iniziativa benefici una platea determinata di imprese ed il contributo pro quota possa essere ritenuto economicamente apprezzabile, indicativamente superiore a € 500,00, il soggetto attuatore dell'iniziativa dovrà produrre in sede di rendicontazione le dichiarazioni de minimis delle imprese che ne hanno beneficiato, che dovranno comunque essere in regola con il diritto annuale camerale, pena la riduzione del contributo al soggetto attuatore in caso di mancata completa regolarizzazione;
- ove l'iniziativa produca un vantaggio economico diretto, anche in termini di maggiore visibilità, per il soggetto attuatore che percepisce il contributo si procederà ad imputare il contributo in regime de minimis a tale soggetto.

## Art. 3 Forme di intervento e soggetti destinatari

La Camera di Commercio di Ravenna può intervenire a sostegno alla competitività delle imprese e del territorio mediante le seguenti modalità:

1. emanando bandi settoriali o tematici approvati dalla Giunta camerale, con i quali viene disposta l'assegnazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi di



altro genere a favore di una pluralità generalizzata di imprese o raggruppamenti delle stesse. Alle risorse destinate a ciascun intervento e alle modalità di partecipazione viene data diffusione mediante il sito web camerale;

- 2. assegnando, con deliberazione della Giunta camerale, che può avvalersi dell'esame di apposita Commissione consultiva esterna, cofinanziamenti a progetti di sostegno alla competitività delle imprese e del territorio che coinvolgano una molteplicità di imprese e abbiano ricadute positive quantificabili per il territorio di riferimento, i cui soggetti beneficiari destinatari possono essere:
  - a) enti pubblici e di diritto pubblico;
  - b) enti ed organizzazioni private portatori di interessi diffusi del sistema delle imprese e delle professioni o di componenti della società civile, non aventi come finalità la distribuzione di eventuali utili agli associati, quali a titolo esemplificativo: associazioni imprenditoriali di categoria, associazioni dei consumatori e di rappresentanza dei lavoratori, consorzi o società consortili, associazioni finalizzate alla valorizzazione del territorio o di sue aree particolari, ordini professionali, fondazioni culturali, ecc.
  - c) enti organizzazioni e soggetti diversi alla cui amministrazione e/o controllo partecipa l'ente camerale;
  - d) società partecipate almeno al 50% da associazioni ed enti definiti al punto b);
  - e) consorzi di imprese, cooperative di servizi o altre società dal cui statuto si evinca che siano stati costituiti su iniziativa di un'associazione/ente definiti al punto b) e risultino direttamente riconducibili a questi ultimi;
  - f) enti di diritto privato che per la specifica iniziativa o progetto non perseguano fini di lucro o sfruttamento imprenditoriale diretto, ma agiscano per perseguire lo sviluppo economico del territorio.
- 3. aderendo a richieste di compartecipazione ad iniziative e progetti presentate dagli stessi soggetti di cui al punto 2, nella forma:
- del patrocinio gratuito;
- dell'assunzione diretta di parte delle spese per lo svolgimento dell'iniziativa (ad es. le forme di pubblicità, l'acquisizione di spazi espositivi, la stampa di inviti, ecc.) con fatturazione diretta degli oneri alla Camera di Commercio;
- della gestione in autonomia di un'iniziativa o di alcuni aspetti della stessa;
- dello svolgimento di servizi necessari alla realizzazione dell'iniziativa mediante l'impiego di personale, di sale e/o attrezzature e di servizi informatici camerali;
- dell'erogazione di borse di studio in relazione a progetti formativi da assegnare direttamente a favore di allievi segnalati dall'organismo che ha proposto il progetto. La Giunta camerale in sede di approvazione del sostegno economico all'iniziativa potrà chiedere che la stessa coinvolga prioritariamente allievi residenti nel territorio provinciale o che parte del percorso formativo sia svolto presso imprese con sede in provincia di Ravenna, o di poter partecipare all'organismo di valutazione.

Le suddette tipologie di intervento potranno essere oggetto di apposita convenzione nel caso in cui prevedano un programma di attività che debba essere condiviso dalla Giunta camerale e/o un ruolo specifico di ogni soggetto partecipante che debba essere formalizzato in un accordo ai sensi della L. 241/90.



## Art. 4 Regolarità pagamento diritto annuale camerale

Per l'ammissione a contributo/cofinanziamento/compartecipazione o altre forme di sostegno di cui all'art. 3 i soggetti richiedenti devono essere in regola con il pagamento del diritto annuale camerale; ove in sede di esame dell'istanza presentata si riscontrino irregolarità in qualsiasi annualità per cui tale tributo è dovuto, è ammessa la regolarizzazione entro 10 giorni dalla richiesta. In caso di mancata completa regolarizzazione nel termine assegnato l'istanza è considerata inammissibile.

Per motivi di economicità del procedimento non verrà richiesta la regolarizzazione e si procederà all'ammissione nel caso di importi dovuti non superiori ad € 5,00.

Il principio di cui al presente articolo si applica anche per le domande di partecipazione ad iniziative promozionali organizzate direttamente dalla Camera di Commercio di Ravenna o cui la stessa contribuisce o aderisce.

## Art. 5 Bandi settoriali e/o tematici (di cui all'art. 3 punto 1)

La Camera di commercio di Ravenna può prevedere l'emanazione di appositi bandi settoriali o tematici, riferiti agli ambiti funzionali d'intervento del sistema delle Camere di commercio, al fine di sostenere specifiche tipologie di intervento o determinati settori economici o merceologici.

Tali bandi sono rivolti alle imprese del territorio della provincia di Ravenna, singole e/o in forma di raggruppamento o rete, o ad altri soggetti senza fini di lucro, pubblici o privati, al fine di sostenere iniziative di particolare rilevanza per il sistema socioeconomico locale.

Ciascun bando, approvato dalla Giunta camerale, dovrà fare riferimento alle linee strategiche e agli obiettivi individuati nei documenti di programmazione dell'ente e fare riferimento per la disciplina generale a quanto previsto dal presente regolamento.

Ogni bando individua in particolare:

- a) i soggetti beneficiari dell'iniziativa,
- b) le azioni e le spese ammissibili;
- c) i requisiti necessari per l'accesso ai contributi;
- d) i criteri per l'esame delle domande;
- e) la misura del contributo spettante alle imprese in possesso dei requisiti previsti dal regime di agevolazione;
- f) le modalità di presentazione delle domande e delle rendicontazioni.

# Art. 6. Cofinanziamento e/o compartecipazione a progetti ed iniziative di sostegno alla competitività delle imprese e del territorio (di cui all'art. 3, punto 2 e 3)

In attuazione del Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n. 219 (Attuazione della delega di cui all'articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124, per il riordino delle funzioni e del finanziamento delle Camere di commercio), le iniziative o i progetti da esaminare, sostenere e/o cofinanziare dovranno essere orientati al sostegno alla competitivita' delle imprese e dei territori, facendo riferimento in modo specifico ad una o più finalità, indicate dallo stesso decreto, quali funzioni istituzionali e promozionali dell'ente camerale, che di seguito sinteticamente si riportano:

• attivita' d'informazione economica e assistenza tecnica alla creazione di imprese e start up;



- informazione, formazione, supporto organizzativo e assistenza alle piccole e medie imprese per la preparazione ai mercati internazionali, con esclusione delle attivita' promozionali direttamente svolte all'estero;
- valorizzazione del patrimonio culturale e turistico;
- iniziative per la tutela ambientale nonche' supporto alle piccole e medie imprese per lo sviluppo e il miglioramento delle conoscenze e delle condizioni ambientali;
- iniziative e progetti di orientamento al lavoro e alle professioni, alternanza scuola-lavoro;
- informazione e assistenza alle imprese sulla sicurezza, conformità, norme tecniche e legalità dei prodotti per la tutela del consumatore;
- sviluppo della cultura digitale
- qualificazione aziendale e dei prodotti

Le risorse disponibili sono definite all'interno del bilancio preventivo annuale.

Per le iniziative di cui all'art. 3 punto 2, per ciascuna annualità un bando annuale definirà le norme di dettaglio dell'intervento, in relazione alle modalità di presentazione della domanda e della rendicontazione, percentuale di contribuzione, spese ammissibili, ecc., limite minimo dell'investimento.

# Art. 7 Spese ammissibili

Ciascun bando settoriale o tematico prevederà nello specifico le spese ammissibili e non ammissibili. In generale:

- A) Sono ammissibili esclusivamente le spese per l'acquisto di beni (escluse le spese per l'acquisto di beni ammortizzabili) e servizi (a puro titolo esemplificativo: organizzazione, promozione, consulenza, collaborazione, ecc...) strumentali alla realizzazione del progetto/iniziativa.
- B) Non sono ammissibili le spese relative a pernottamenti, ristorazione e viaggi, fatta eccezione per i soli casi da riferirsi alla organizzazione di eventi/manifestazioni svolte nella provincia di Ravenna, a carattere internazionale, che facciano diretto riferimento alla promozione, consolidamento e sviluppo di settori economici strategici per l'economia del territorio, ove tali spese, all'interno del budget, siano strumentali alla valorizzazione del territorio e dei suoi prodotti tipici e funzionali allo svolgimento e alla riuscita dell'evento.

E' necessario che la stessa descrizione in fattura delle prestazioni rese o spese effettuate sia sufficientemente dettagliata e chiaramente riconducibile al progetto approvato che gode del contributo o cofinanziamento camerale, attraverso o l'indicazione del codice CUP o del riferimento preciso al progetto finanziato.

I bandi settoriali e il disciplinare tecnico annuale potranno prevedere ulteriori precisazioni o esclusioni di spese o ulteriori integrazioni si rendessero necessarie.



## Art. 8 Entità del sostegno camerale

Il sostegno camerale, in qualsiasi forma esso sia assegnato, non potrà di norma superare il 50% dei costi ammissibili.

Ciascun bando o disciplinare tecnico definirà la percentuale di contribuzione da applicare, in base alla tipologia di intervento prevista. La determinazione di una percentuale di contribuzione superiore al 50% dovrà essere opportunamente motivata nell'atto di approvazione dello specifico bando o disciplinare.

L'entità del contributo sarà determinato:

- dalla Giunta camerale, per gli interventi di cui all'art. 2, punto 2 e 3, in rapporto alla valenza dell'iniziativa con riferimento alla programmazione dell'attività promozionale della Camera di Commercio;
- dal dirigente dell'area economico-promozionale per gli interventi di cui all'art. 2 punto 1, sulla base di quanto indicato nei relativi bandi.

Il cofinanziamento camerale non potrà in ogni caso concorrere a determinare, congiuntamente con gli altri introiti percepiti dal soggetto attuatore, entrate superiori alla spesa totale inerente il progetto.

#### Art. 9 Istruttoria delle domande

Il Dirigente responsabile individua e coordina gli uffici competenti all'istruttoria, che procedono alla verifica della completezza della domanda, i dati in essa contenuti ed eventualmente ad acquisire ulteriori elementi di valutazione.

Conclusa l'istruttoria la domanda verrà sottoposta all'organo decisionale competente per la valutazione e determinazione in merito all'ammissibilità e assegnazione del contributo.

## Art. 10 Assegnazione del cofinanziamento

La Giunta camerale, o il dirigente nel caso degli interventi di cui all'art. 3 punto 1, procederà all'assegnazione del contributo.

Il provvedimento di assegnazione indica:

- a) l'importo del contributo, il soggetto beneficiario e la percentuale massima di spesa effettiva che il contributo stesso non può in ogni caso superare;
- b) il termine entro il quale presentare la rendicontazione delle spese e dei risultati del progetto;
- c) eventuali ulteriori condizioni a cui è da intendersi subordinata l'erogazione.

A tale provvedimento potrà seguire la formalizzazione di apposita convenzione tral'ente camerale e il soggetto beneficiario del cofinanziamento, nei casi indicati all'art. 2.

#### Art. 11 Rendicontazione, liquidazione ed erogazione contributi

La documentazione riguardante le spese sostenute per i progetti approvati deve essere trasmessa a consuntivo entro il termine previsto nello specifico bando o disciplinare tecnico e/o convenzione. La rendicontazione dovrà riguardare giustificativi di spesa integralmente pagati e l'iniziativa dovrà risultare conclusa.

La mancata trasmissione, senza giustificato motivo, della documentazione richiesta entro il termine assegnato si intende quale rinuncia al contributo.



I documenti da produrre sono i seguenti:

- a) una relazione sullo svolgimento dell'iniziativa, corredata da idonea documentazione, nella quale siano anche indicati i risultati positivi, sia in termini qualitativi che quantitativi, che ha determinato sul piano del sostegno alla competitività delle imprese e del territorio;
- b) modulo di rendicontazione, redatto sotto forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 (e successive modifiche e integrazioni), contenente:
  - 1) il rendiconto analitico delle spese sostenute, fra le quali rientra anche l'IVA indetraibile, riportante gli estremi dei documenti di spesa e del relativo pagamento (numero e data del documento, fornitore, descrizione della fornitura o prestazione, importo imponibile e quota Iva indetraibile a prescindere dalla forma giuridica del beneficiario, data e modalità di pagamento). Le modalità ammesse per l'effettuazione dei pagamenti sono bonifico bancario, ricevuta bancaria, assegno e bancomat di cui risulti la movimentazione in estratto conto bancario, pagamento con carta di credito del soggetto attuatore di cui risulti l'addebito in conto e ricevuta di conto corrente postale. Non è ammissibile alcun tipo di compensazione come modalità di pagamento. Esclusivamente per spese di modica entità il cui uso commerciale preveda il pagamento in contanti è ammissibile anche quest'ultima modalità entro il limite complessivo di € 500. I costi sostenuti con modalità diverse da quelle ammesse, ivi incluse le spese in contanti eccedenti il limite di € 500 sono considerati "non ammissibili", come definiti all'art. 4. Per facilitare le procedure rendicontazione gli uffici camerali competenti predispongono apposita modulistica, trasmessa ai beneficiari con la comunicazione di assegnazione del contributo o indicazione di dove può essere reperita;
  - 2) il rendiconto analitico delle entrate realizzate distinte per natura (vendita beni, biglietti, sponsorizzazioni ecc.) o comunque accertate.
  - 3) le dichiarazioni atte a stabilire la natura dell'iniziativa ai fini dell'applicazione delle ritenute fiscali sui contributi previste dalle norme vigenti.

Ulteriori o diversi documenti potranno essere richiesti a seconda della tipologia dell'intervento e precisati nei relativi bandi/disciplinari/convenzioni.

Il richiedente è tenuto a conservare gli originali dei documenti di spesa per cinque anni, qualora non consegnati alla Camera. L'Ente effettua idonei controlli, anche a campione, circa la veridicità delle dichiarazioni rese in base a quanto previsto dal DPR 445/2000, e successive modifiche e integrazioni. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dal beneficio del contributo emanato e sarà inviata segnalazione alla Procura della Repubblica.

Pervenuta la documentazione, l'ufficio camerale competente ne verifica la completezza e il contenuto, richiedendo le integrazioni documentali e i chiarimenti utili alla conclusione dell'istruttoria ai sensi della legge n. 241 del 1990 e successive modifiche e integrazioni.



In caso di richiesta di documentazione integrativa o di chiarimenti la mancata risposta dell'interessato entro 10 giorni, senza giustificato motivo, deve intendersi quale rinuncia al contributo.

Qualora le spese rendicontate e ammissibili risultino inferiori a quelle minime da rendicontare in base al provvedimento di assegnazione, il contributo verrà ridotto proporzionalmente.

# Art. 12 Assegnazione di aiuti "de minimis"

Il Regolamento UE N. 1407/2013, pubblicato sulla G.U.U.E. L 352 del 24/12/2013, prevede che l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" assegnati da uno Stato membro a un'impresa unica, anche sotto forma di vantaggio economico indiretto (partecipazione a iniziative promozionali, garanzie ecc.), non possa superare € 200.000,00 nell'arco di 3 esercizi finanziari. L'importo complessivo degli aiuti "de minimis" assegnati da uno Stato membro a un'impresa unica che opera nel settore trasporto di merci su strada per conto terzi non può superare € 100.000,00.

Ai fini del regolamento UE 1407/2013, s'intende per «impresa unica» l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

Ai fini della verifica del rispetto di tale limite, il legale rappresentante dell'azienda istante rilascerà in qualità di «impresa unica», in sede di richiesta del contributo, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante tutti i contributi ricevuti in regime "de minimis" dall'impresa istante e dalle altre imprese che hanno con essa una delle relazioni sopra indicate nell'esercizio in corso e nei due esercizi finanziari precedenti, impegnandosi a comunicare gli ulteriori aiuti "de minimis" ottenuti tra la data della dichiarazione ed il momento in cui viene a conoscenza dell'aiuto assegnato da parte della Camera.

Diversamente l'aiuto non può essere assegnato, nemmeno per la parte utile a raggiungere il limite massimo, né si può rinviare l'assegnazione per consentire il rientro nel massimale.

Qualora le imprese coinvolte ed il beneficio ricevuto siano determinabili solo al termine delle iniziative finanziate, le dichiarazioni sostitutive sugli aiuti de minimis percepiti andranno sottoscritte dalle imprese con riferimento al momento di conclusione dell'iniziativa e trasmesse unitamente alla rendicontazione dal soggetto attuatore.



#### Art. 13 Concessione patrocinio camerale

Il patrocinio della Camera di Commercio di Ravenna costituisce attenzione di sostegno morale dell'Ente ad una iniziativa di terzi (es. Enti pubblici, Aziende Speciali, società partecipate, associazioni, consorzi e società consortili, enti privati, ecc.) ritenuta, meritevole, per le sue finalità sociali, economiche, culturali, artistiche, istituzionali, scientifiche o umanitarie. Per iniziativa si intende, a titolo esemplificativo, un evento, un convegno, una mostra, un'opera di stampa (libro o pubblicazione in genere).

Il patrocinio è concesso a titolo esclusivamente gratuito, previa valutazione discrezionale da parte della Giunta camerale.

I soggetti che intendono richiederlo devono presentare apposita richiesta, su un modello predisposto e reso disponibile dalla Camera di commercio. Tale comunicazione deve illustrare:

le finalità dell'iniziativa, luogo e data di svolgimento della stessa (o data presumibile di pubblicazione in caso di editoriale), ed eventuali altri soggetti pubblici patrocinatori e/o sponsor.

La richiesta deve essere presentata almeno 30 giorni prima dello svolgimento dell'iniziativa.

La concessione del patrocinio comporta l'obbligo, da parte del soggetto che ne ha fatto richiesta, di inserire nel materiale informativo dell'iniziativa patrocinata (depliant, brochures, volantini, riviste manifesti, ecc) il logo della Camera di Commercio di Ravenna recante la dicitura "con il patrocinio della Camera di Commercio di Ravenna". Il logo camerale deve essere apposto sul materiale indicato all'art. del presente regolamento, in adeguata evidenza e comunque, con pari rilievo rispetto ad altri eventuali emblemi o loghi di Enti pubblici patrocinatori dell'iniziativa.

Una copia del materiale stampato in via definitiva andrà trasmesso alla Camera di Commercio per gli opportuni controlli.

Nei casi di utilizzo abusivo del logo camerale, riferito a patrocini che non siano stati formalmente concessi o ad ogni altra mancata ottemperanza, la Camera di Commercio provvederà, con lettera del Presidente, a inoltrare al soggetto responsabile formale diffida dall'ulteriore utilizzo dell'emblema camerale. Nei casi più gravi, previa delibera di Giunta, la Camera di Commercio si riserva di procedere per le vie legali ritenute più idonee alla tutela dell'immagine dell'Ente e per il risarcimento di eventuali danni subiti.

Le comunicazioni riguardanti la concessione di patrocinio deve essere inviata tramite e-mail o PEC: indicando come oggetto: "Richiesta Patrocinio".

#### Art. 14 Utilizzo sale camerali

La Camera di Commercio di Ravenna concede, compatibilmente con le proprie esigenze, in uso le sale "Luciano Cavalcoli, sita in Viale Farini 14 - piano terra, e "Verde" sita in via Di Roma n. per manifestazioni di interesse generale del mondo imprenditoriale locale e/o, a prevalente carattere economico.

Le sale Cavalcoli e Verde potranno essere concesse in uso a: Enti pubblici, Enti privati, società, associazioni, enti di promozione, fondazioni, comitati con o senza personalità giuridica, persone fisiche, previa necessaria verifica sulla regolarità della riscossione del diritto annuale, "ove prevista", per le seguenti finalità: convegni, seminari, conferenze e dibattiti, incontri di carattere culturale, sociale, scientifico, sindacale e politico.

Le sale non potranno essere concesse durante il periodo di campagna elettorale alle forze politiche.



In ogni caso la Camera di Commercio non concederà l'uso della sala per quelle manifestazioni che, ad insindacabile giudizio dell'Ente, non siano compatibili con le caratteristiche dei locali, e/o con le finalità dell'Ente camerale.

La richiesta per la necessaria e preventiva autorizzazione, redatta su apposita modulistica, deve essere presentata di norma **almeno 30 giorni prima** della manifestazione indirizzandola **via mail o PEC**: ..

In caso di disponibilità della sala è possibile eccezionalmente fare richiesta di concessione in tempi più brevi, fermo restando il tempo minimo di 5 giorni lavorativi antecedenti la manifestazione.

Il Segretario Generale deciderà insindacabilmente in merito alle domande pervenute.

Come criterio per l'assegnazione della sala si seguiranno le seguenti priorità:

- attività dirette della Camera di Commercio e/o in compartecipazione;
- attività patrocinate con specifica richiesta di utilizzo della sala.
- richieste d'uso in ordine temporale di ricezione.

Le Sale sono concesse previo pagamento della relativa tariffa d'utilizzo fissata dalla Giunta camerale, insieme alle modalità d'uso, in apposito disciplinare tecnico.

Le sale possono essere concesse previo pagamento di una tariffa agevolata alle condizioni indicate nel sopracitato disciplinare tecnico che fanno riferimento alla tipologia del soggetto richiedente e alla tipologia dell'iniziativa.

Le sale possono essere concesse a titolo gratuito esclusivamente per iniziative coorganizzate insieme all'ente camerale o qualora lo deliberi la Giunta come modalità di compartecipazione ad iniziative e/o progetti ritenute meritevoli di particolare attenzione e sostegno.

Ulteriori norme d'uso e di sicurezza e modalità di richiesta e pagamento sono demandate ad apposito disciplinate tecnico approvato dalla Giunta camerale.

#### Art. 15 Utilizzo spazi espositivi

La Camera di commercio, allo scopo di valorizzare i prodotti tipici, artigianali, artistici e manifatturieri della provincia, concede in uso gratuito alle imprese o consorzi di imprese regolarmente iscritti alla Camera di commercio di Ravenna e in regola con il pagamento del diritto annuale, spazi espositivi, non aperti al pubblico, presso i locali della propria sede.

L'esposizione dei prodotti non potrà avere di norma durata superiore ad un periodo di 21 giorni consecutivi.

L'allestimento/disallestimento dovrà tassativamente essere effettuato durante gli orari di apertura dell'Ente, nel rispetto e nel ripristino delle condizioni esistenti.

Le imprese che intenderanno usufruire degli spazi suddetti dovranno inviare richiesta tramite apposita modulistica all'Ente camerale **almeno 30 giorni** prima della programmata data di esposizione, indirizzandola **via mail o PEC**:

Il Segretario Generale deciderà insindacabilmente in merito alle domande pervenute.

L'Ente camerale potrà riservarsi l'uso degli spazi in relazione ad esigenze proprie e/o a richieste che possano provenire da Enti, Associazioni o da privati, modificando, qualora sia necessario, il calendario delle esposizioni programmate. Qualora la modifica comporti l'esclusione di soggetti espositori, sarà loro riservato il primo periodo utile.

I soggetti espositori possono predisporre idoneo materiale informativo per eventuali richieste provenienti da terzi interessati alla produzione presentata.

Ulteriori norme d'uso e di sicurezza e modalità di richiesta sono demandate ad apposito disciplinare tecnico approvato dalla Giunta camerale.



## Art. 16 Evidenza del sostegno camerale

L'indicazione del sostegno camerale per le iniziative di cui all'art. 3 punti 2 e 3, in qualsiasi forma esso sia concesso (cofinanziamento, compartecipazione, patrocinio e utilizzo sale e spazi) andrà riportata su tutti i documenti realizzati nel corso del progetto (studi, brochure, guide, fascicoli ecc.), sui materiali promozionali realizzati per la diffusione dell'iniziativa (inviti, manifesti, locandine, siti internet ecc.) ed in tutte le comunicazioni rivolte all'esterno, ivi incluse quelle rivolte alle imprese di cui si richiede il coinvolgimento.

Il sostegno camerale andrà indicato mediante apposizione del logo camerale e della dicitura "con il contributo/cofinanziamento/compartecipazione/patrocinio della Camera di Commercio di Ravenna". In assenza di tali forme di pubblicizzazione non sarà possibile procedere all'erogazione del contributo camerale o formalizzare alcuna forma di sostegno o collaborazione. I criteri di cui sopra si applicano a tutte le forme di intervento previste all'art. 2 del presente regolamento.

## Art. 17 Norme per la tutela della privacy

La presentazione della domanda di cofinanziamento o compartecipazione ad un'iniziativa promozionale o del sostegno camerale, in qualsiasi forma esso sia concesso, comporta il consenso al trattamento dei dati in essa contenuti, per gli effetti del D. Lgs. 196 del 30/06/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), ai soli fini degli adempimenti necessari a dare applicazione al presente testo di regolamento, ivi inclusa la comunicazione di tali informazioni alle banche dati dei contributi pubblici previste dall'ordinamento giuridico, la pubblicazione on line dei dati previsti dalla normativa vigente in tema di trasparenza amministrativa e la trasmissione ad altri soggetti in base a disposizioni normative cui la Camera è obbligata ad attenersi.

Il titolare del trattamento dei dati è la Camera di commercio di Ravenna con sede legale in Viale farini 14 – 48121 Ravenna.

## Art. 18 Abrogazione disposizioni precedenti

Dall'entrata in vigore del presente regolamento, indicata nel giorno successivo all'avvenuta pubblicazione nel sito camerale, si intendono abrogate le disposizioni precedenti in materia di erogazione di sussidi e vantaggi economici, concessione patrocini e utilizzo spazi espositivi.

## Art. 19 Responsabile del procedimento

Il responsabile dei procedimenti disciplinati ai sensi del presente regolamento è il Dirigente dell'Area Economica promozionale.

\_\_\_\_\_